COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

25.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **D'ALEMA**

INDICE

PAG.

Missione:

PRESIDENTE 289

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore TARABINI: Disposizioni integrative della legge 1° novembre 1973, n. 762, istitutiva di un diritto speciale a favore del comune di Livigno (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1634) 289

PRESIDENTE 289, 290

CITTERIO, *Relatore* 290

PANDOLFI, *Ministro delle finanze* 290

Proposta di legge (*Rimessione all'Assemblea*):

Senatori SARTI e SEGNANA: Adeguamento dell'abbuono di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 1968, n. 318, a favore delle minori imprese dell'esercizio cinematografico (*Approvata dal Senato*) (1669) 290

PRESIDENTE 290, 291

GIURA LONGO 291

NOVELLINI 291

PANDOLFI, *Ministro delle finanze* . . . 290, 291

SANTAGATI 291

Votazione segreta:

PRESIDENTE 292

La seduta comincia alle 16,50.

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del Regolamento che il deputato Martinelli è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione della proposta di legge: Senatore Tarabini: Disposizioni integrative della legge 1° novembre 1973, n. 762, istitutiva di un diritto speciale a favore del comune di Livigno (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1634).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Tarabini: « Disposizioni integrative della legge 1° novembre 1973, n. 762, istitutiva di un diritto spe-

ciale a favore del comune di Livigno », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 luglio 1977.

L'onorevole Citterio ha facoltà di svolgere la relazione.

CITTERIO, *Relatore*. Con la proposta di legge al nostro esame si intende procedere ad una correzione formale ma significativa dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 1° novembre 1973, n. 762.

Com'è noto, tale legge istituiva a favore del comune di Livigno un diritto speciale di prelievo sui generi che usufruiscono di particolari agevolazioni fiscali, in quanto tale comune si trova in una zona fiscalmente franca.

Per tale diritto speciale, ai sensi della legge istitutiva, si applica il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulle pubblicità ed i diritti sulle affissioni pubbliche e ciò per quanto concerne la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento d'ufficio, il contenzioso, il procedimento esecutivo, la prescrizione, gli interessi eventualmente dovuti.

Se non che, nulla si dice in materia di sanzioni e di privilegi, né è formalmente previsto un rinvio agli articoli 51 e 53 del succitato decreto, articoli che quelle materie regolamentano.

La mancanza di una normativa in materia di sanzioni ha creato non pochi disagi al comune di Livigno che praticamente si trova a non avere alcun potere nei confronti delle inadempienze dei contribuenti.

Con la proposta di legge in discussione si copre questo vuoto e si corregge una distrazione – diciamo così – del legislatore.

Informando gli onorevoli commissari che la I Commissione affari costituzionali ha dato sulla proposta di legge al nostro esame parere favorevole, li invito a voler dare ad essa la loro sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole relatore e raccomando anch'io la pronta approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 1° novembre 1973, n. 762, è sostituito dal seguente:

« Per quanto concerne la rettifica della dichiarazione, l'accertamento d'ufficio, il contenzioso, il procedimento esecutivo, la prescrizione, gli interessi eventualmente dovuti, le sanzioni e i privilegi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 51 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulle pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Sarti e Santana: Adeguamento dell'abbuono di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 1968, n. 318, a favore delle minori imprese dell'esercizio cinematografico *(Approvata dal Senato)* (1669).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Sarti e Segnana: « Adeguamento dell'abbuono di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 1968, n. 318, a favore delle minori imprese dell'esercizio cinematografico », già approvata dal Senato nella seduta del 22 luglio 1977.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda la proposta di legge n. 1669 oggi in discussione si era posto, com'è noto, un problema di copertura esaminato, secondo le sue competenze, dalla V Commissione bilancio.

Essendomi recato personalmente pochi minuti fa al Comitato pareri di quella Commissione, ho chiesto che essa rinviasse l'espressione del suo parere ad una data da destinarsi, e comunque alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le ferie estive, per permettere al Governo, nel frattempo, di

formulare la proposta di una congrua copertura. La V Commissione bilancio ha aderito a questa mia richiesta.

NOVELLINI. A parere del gruppo socialista questo provvedimento di legge, che pone dei problemi rilevanti in ordine alla riforma organica del settore del cinema, merita una discussione in Assemblea.

Chiediamo, perciò, che, alla ripresa dei lavori parlamentari, la nostra Commissione esamini il provvedimento in sede referente.

PRESIDENTE. Desidero informarla che, trattandosi di proposta di legge che è già stata assegnata in sede legislativa direttamente dall'Assemblea della Camera, essa può essere rimessa all'Assemblea soltanto se il Governo, un decimo dei componenti la Camera o un quinto dei componenti la Commissione lo richiedano.

GIURA LONGO. Anche il gruppo comunista esprime perplessità sull'opportunità di esaminare questa proposta di legge in Commissione in sede legislativa, dato il rilievo che le questioni trattate assumono nei confronti di determinati settori della società italiana.

Ci associamo, perciò, alla proposta del collega Novellini.

SANTAGATI. Secondo me, la proposta non è accoglibile dal punto di vista procedurale, a meno che, come ha testè ricordato il presidente, non sia appoggiata da un quinto dei componenti della Commissione.

PANDOLFI, *Ministro delle finanze*. Le disposizioni del provvedimento legislativo in discussione, nel testo formulato dal Senato, comportano due ordini di benefici per il settore cinematografico: il primo, minore, è la elevazione del limite al di sotto del quale si applica il noto abbuono per gli esercizi cinematografici minori; il secondo, maggiore, riguarda una correzione della aliquota progressiva che si applica all'imposta sugli spettacoli cinematografici. Questa seconda disposizione, introdotta a seguito di emendamenti governativi alla proposta di legge dei senatori Sarti e Segnana, si è resa necessaria in quanto sono intervenuti a carico dell'esercizio e della produzione cinematografica, negli ultimi sedici mesi, due fattori negativi: il primo è dovuto all'inasprimento dell'aliquota IVA che è passata dal 6 al 14 per cento; il secondo ha all'origine l'incidenza del fattore monetario che ha portato, per effetto dell'aliquota che è di carattere progressivo, i prezzi per gli spettacoli cinematografici entro zone di più elevata imposizione. Il negativo effetto congiunto di questi due fattori ha causato, a partire dal quarto trimestre del 1976, una netta flessione degli incassi per spettacoli cinematografici. Ciò è dovuto, ed è opinione quasi generale, anche e prevalentemente alla concorrenza degli spettacoli teletrasmessi e alla sempre più manifesta propensione, soprattutto nelle grandi aree metropolitanee, a non uscire di sera.

Il settore cinematografico attraversa una crisi che non ha precedenti negli ultimi decenni e che è tanto più grave, in quanto, non colpisce solo l'esercizio, ma la produzione cinematografica tutta; infatti, il meccanismo di finanziamento della produzione ha la sua fonte negli introiti dell'esercizio e dei noleggiatori che diventano titolari delle operazioni di finanziamento ai produttori cinematografici.

A mio avviso, la proposta di legge al nostro esame deve essere vista come un provvedimento di emergenza per evitare una crisi che potrebbe essere irrimediabile per l'intero settore.

Il Senato, nell'esaminare il provvedimento, ha distinto il problema di urgenza – al quale ha cercato di far fronte con l'approvazione di questa proposta di legge – da quello di maggior rilevanza che investe l'intero settore cinematografico ed un discorso più ampio quale è quello di una certa politica culturale del cinema ed, in modo particolare, di alcuni settori che sono di competenza specifica del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Sono stati persentati alcuni ordini del giorno diretti ad impegnare il Governo in direzione di una organica politica cinematografica e che esso ha accolti. È sembrato, perciò, che si dovesse tener distinto il problema fiscale particolare da quello generale considerando questo provvedimento legislativo un primo rimedio volto a far si che, allor quando si addiverrà ad una discussione generale, la situazione, per il particolare settore, non sia irrimediabilmente compromessa. Se questo è stato il punto di vista dell'altro ramo del Parlamento mi chiedo se non convenga anche alla Camera adottare analoga ipotesi di lavoro. Il ministro dello spettacolo ha fatto dichiarazioni molto impegnative e credo che sarebbe op-

portuno che la Camera esaminasse l'intera materia e formulasse un proprio indirizzo specifico sull'intera politica del settore cinematografico.

Ripeto, la proposta di legge dei senatori Sarti e Segnana, in verità, investe solo un aspetto minore, ma di emergenza e se fosse possibile evitare ulteriori perdite di tempo oltre che salvare un settore già duramente colpito potremmo rendere più fruttuosa la discussione generale sull'intera politica economica e culturale dello spettacolo.

PRESIDENTE. Mi è pervenuta, corredata dal prescritto numero di firme, da parte di un quinto dei componenti la Commissione, la richiesta di rimessione all'Assemblea della proposta di legge in discussione. Poiché i firmatari risultano presenti, la discussione è sospesa è proseguirà in sede referente in altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Proposta di legge senatore TARABINI: « Disposizioni integrative della legge 1° novembre 1973, n. 762, istitutiva di un diritto speciale a favore del comune di Livigno » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1634).

Presenti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Bacchi, Bernardini, Bernini Lavezzo Ivana, Buzzoni, Castellucci, Cirasino, Citterio, Colucci, D'Alema, De Cosmo, Di Giulio, Garzia, Giura Longo, Goria, Gottardo, Grassi Bertazzi, Gunnella, Iozzelli, Mannino, Marzano, Novellini, Pumilia, Rubbi Emilio, Santagati, Sarti, Sgarlata, Spaventa, Toni, Zarro.

È in missione:

Martinelli.

La seduta termina alle 17,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO